



Città di Lissone

Provincia di Monza e Brianza
Area Pianificazione e Gestione del Territorio

ASTA PUBBLICA

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA **DI CAPPELLA GENTILIZIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI LISSONE**

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Lissone, avanti a me _____, autorizzato alla stipula degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000,

TRA

il Comune di Lissone, con sede in Via Gramsci n. 21, C.F. 02968150157, rappresentato dall'Arch. _____, Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, di seguito denominato "Comune" o "Concedente";

E

il Sig./la Sig.ra _____, nato/a a _____
il _____, residente in _____,
C.F. _____;

ovvero

l'Associazione/Fondazione/Ente _____ con sede in _____,
C.F./P.IVA _____, legalmente
rappresentata da _____;

di seguito denominato "Concessionario";

PREMESSO CHE

- il Comune di Lissone è proprietario del demanio cimiteriale comunale ai sensi degli artt. 824 c.c. e 337 del R.D. 1265/1934;
- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata indetta asta pubblica per la concessione amministrativa di una cappella gentilizia esistente presso il Cimitero Comunale di Lissone;
- la procedura è stata espletata ai sensi dell'art. 73 lett. c) del R.D. 827/1924 mediante asta pubblica con offerte segrete in aumento rispetto alla base d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del Concessionario;
- il Concessionario ha provveduto al pagamento del corrispettivo concessorio;
- la cappella oggetto della presente concessione è rientrata nella disponibilità comunale a seguito di rinuncia alla concessione perpetua originaria;
- il manufatto presenta caratteristiche storiche, architettoniche ed artistiche di interesse per l'Amministrazione Comunale;
- il Concessionario dichiara di conoscere integralmente lo stato di fatto e di diritto del bene e di accettarlo senza riserve;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Costituiscono altresì parte integrante:
 - il bando di asta pubblica;
 - il disciplinare di gara;
 - l'offerta economica presentata dal Concessionario;
 - il verbale di aggiudicazione;
 - la planimetria identificativa della cappella;
 - il Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali in attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. N. 285/1990;
 - eventuali prescrizioni tecniche e manutentive impartite dal Comune.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- Il Comune concede al Concessionario, che accetta, il diritto amministrativo d'uso della cappella gentilizia sita presso il Cimitero Comunale di Lissone.
- La concessione riguarda esclusivamente il diritto di utilizzo funerario del manufatto secondo le disposizioni:
 - del D.P.R. 285/1990;
 - della normativa regionale lombarda;
 - del Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali;
 - del presente atto.
- Il presente atto non costituisce:
 - vendita;
 - trasferimento di proprietà;
 - costituzione di diritto reale privatistico.

- Il manufatto:
 - resta di esclusiva proprietà comunale;
 - mantiene natura di bene demaniale;
 - è assoggettato al regime pubblicistico proprio dei beni cimiteriali.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL MANUFATTO

- La concessione riguarda una cappella gentilizia storica:
 - originariamente concessa in data 19/09/1892;
 - realizzata presumibilmente nei primi anni del Novecento;
 - avente volume complessivo stimato pari a circa 111,40 mc.;
 - avente capienza massima pari a n. 16 posti salma interrati.
- Il Concessionario dichiara:
 - di avere effettuato sopralluogo preventivo;
 - di avere verificato consistenza, stato manutentivo e caratteristiche del bene;
 - di accettare integralmente lo stato manutentivo, strutturale, conservativo ed impiantistico del manufatto.
- Il manufatto necessita di interventi manutentivi e conservativi, che resteranno integralmente a carico del Concessionario.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

- La concessione ha durata di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.
- Alla scadenza:
 - La concessione si estingue automaticamente;
 - Il manufatto rientra nella piena disponibilità del Comune;
 - Nessun indennizzo, compenso o rimborso sarà dovuto al Concessionario o agli aventi causa.
 - È escluso qualsiasi rinnovo tacito.

ART. 5 – CORRISPETTIVO CONCESSORIO

- Il corrispettivo della concessione è stabilito in Euro_____.
- Il Concessionario dichiara di avere integralmente versato il suddetto importo mediante _____.
- Il corrispettivo versato:
 - costituisce canone concessorio;
 - non è rimborsabile;
 - non produce interessi.

ART. 6 – DESTINAZIONE DELLA CONCESSIONE

- La concessione è destinata esclusivamente:
 - alla tumulazione;
 - alla conservazione di salme;
 - alla collocazione di cassette ossario e urne cinerarie nei limiti consentiti.
- È vietato qualsiasi utilizzo incompatibile con:
 - la natura cimiteriale del bene;
 - il decoro del cimitero;

- le norme igienico-sanitarie;
- le disposizioni regolamentari.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario assume integralmente a proprio carico:
 - la manutenzione ordinaria;
 - la manutenzione straordinaria;
 - gli interventi conservativi;
 - gli interventi di restauro;
 - le opere necessarie alla sicurezza e conservazione del manufatto.
- Il Concessionario dovrà:
 - mantenere il manufatto in condizioni decorose;
 - evitare situazioni di degrado o pericolo;
 - rispettare tutte le prescrizioni comunali;
 - consentire controlli ed ispezioni.
- Restano integralmente a carico del Concessionario:
 - spese tecniche;
 - oneri autorizzativi;
 - imposte;
 - tributi;
 - spese manutentive;
 - eventuali adeguamenti normativi.

ART. 8 – INTERVENTI EDILIZI E AUTORIZZAZIONI

- Qualsiasi intervento sul manufatto è subordinato a preventiva autorizzazione del Comune.
- Sono soggetti ad autorizzazione:
 - restauri;
 - manutenzioni straordinarie;
 - rifacimenti;
 - opere lapidee;
 - iscrizioni;
 - modifiche decorative;
 - interventi strutturali;
 - impianti.
 - Il Concessionario dovrà acquisire:
 - autorizzazioni edilizie;
 - autorizzazioni cimiteriali;
 - eventuali pareri paesaggistici o sanitari.
- È vietata qualsiasi alterazione non autorizzata del manufatto.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

- Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, amministrativa e patrimoniale derivante:
 - dall'utilizzo della cappella;
 - dalla manutenzione;
 - dagli interventi eseguiti;

- da danni arrecati a persone o cose.
- Il Comune resta espressamente manlevato da qualsiasi responsabilità.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE

- È vietata:
 - la cessione della concessione;
 - la vendita;
 - la subconcessione;
 - qualsiasi trasferimento non autorizzato.
- Gli atti eventualmente posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli.

ART. 11 – DECADENZA

- Il Comune dichiara la decadenza della concessione nei casi di:
 - mancata manutenzione;
 - degrado del manufatto;
 - utilizzo improprio;
 - violazione del regolamento;
 - cessione non autorizzata;
 - violazione delle norme igienico-sanitarie;
 - mancato rispetto delle prescrizioni comunali.
- La decadenza comporta:
 - estinzione immediata della concessione;
 - acquisizione gratuita delle opere eseguite;
 - rientro del bene nella disponibilità comunale.

ART. 12 – REVOCA PER INTERESSE PUBBLICO

- Il Comune può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, esigenze cimiteriali, ragioni igienico-sanitarie o di sicurezza.
- In tali casi sarà riconosciuto esclusivamente quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente.

ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLI

- Il Comune esercita funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo del manufatto.
- Il personale comunale potrà accedere alla cappella per verifiche, controlli ed ispezioni.

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

- Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono integralmente a carico del Concessionario, comprese:
 - imposte;
 - diritti;
 - spese di registrazione;
 - spese di bollo;
 - eventuali spese notarili.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 esclusivamente per finalità connesse alla gestione del rapporto concessorio.

ART. 16 – RINVIO NORMATIVO

- Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia:
 - al D.P.R. 285/1990;
 - alla L.R. Lombardia n. 33/2009;
 - al Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2022;
 - al Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali;
 - alle norme civilistiche e amministrative applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lissone, _____

IL CONCEDENTE

Comune di Lissone

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO ROGANTE
